



Il 41 bis compie 27 anni

OLGa - APRILE 2013

INDICE

Origini del 41bis	3
Prime stesure del 41bis	4
La legge sul processo in videoconferenza	5
Stabilizzazione del 41bis	6
Aggravamenti successivi	7
“Modifiche apportate al 41bis” nel D.P.R. del 2009	8
Considerazioni sulla legge 94 del 2009	9
Il costante tentativo del DAP di limitare l'uso dei libri	10
Sul ricorso di Roberto nella sezione 41bis di Terni	12
Proposta per la realizzazione di una biblioteca virtuale	15

MILANO, APRILE 2013

Come compagni e compagne di OLGa ribadiamo a tutti i/le prigionieri/e la nostra più sincera solidarietà. Convinti che il carcere sia un'istituzione di classe funzionale al mantenimento di un ordine sociale iniquo e oppressivo, lo combattiamo non certo per abbellirlo ma per disfarcene. Altrettanto convinti però che esso sia, qui ed ora, strumento di isolamento e di annientamento per migliaia di prigionieri/e, crediamo sia importante attivarci adesso per sostenere le lotte, anche contingenti ed immediate, dei/lle detenuti/e, e rompere l'isolamento assassino dello Stato.

PER UNA SOCIETÀ SENZA CLASSI NÉ PRIGIONI!

È Ora di Liberarsi dalle Galere (OLGa)
olga2005@autistici.org - <http://www.autprol.org/olga/>

ORIGINI DEL 41BIS

La tortura, la punizione come il "premio", sono parte costitutiva della "rieducazione", del "reinserimento", della fabbricazione del "collaboratore di giustizia" che il carcere mira a imporre sulle persone imprigionate, allo scopo di colpirne l'identità, la dignità, affinché ciò sia monito anche per chi è fuori.

Non esiste un regolamento carcerario che non preveda punizioni, non esiste perciò un carcere senza celle di punizione. Detto più in generale: un sistema carcerario presuppone l'esistenza di leggi che regolano l'applicazione e l'esecuzione delle punizioni; presuppone bracci o addirittura intere carceri, guardie, psicologi, psichiatri e loro "assistenti" con cui realizzarle.

Ogni governo e parlamento ha sempre avuto un occhio di riguardo verso le guardie. Cura particolare l'ha avuta il governo di centrosinistra (ministro della giustizia Diliberto) nel 1999, che ha voluto/permesso l'istituzione di un "gruppo operativo mobile" (GOM) delle guardie, i cui compiti sono di facile intuizione. Oggi questo gruppo dovrebbe essere composto da circa mille agenti che spadroneggiano nelle sezioni del 41bis e ruotano nelle sezioni dell'Alta Sorveglianza (AS), per estendere e fissare nelle carceri il "trattamento" proprio del 41bis. Loro ne sono il primo e interessato veicolo.

Dal 1980 ad oggi nelle carceri la continuità della fabbricazione della "collaborazione" è stata più o meno garantita dall'applicazione di due articoli, 41 e 90 dell'Ordinamento Penitenziario (O.P.), presenti nella "riforma delle carceri" (legge 354, luglio 1975), così chiamata perché, almeno inizialmente, aprì un poco il sistema carcerario, perché fu ottenuta da chi condusse per anni in galera numerose rivolte feroci e vittoriose.

L'art. 90, applicato fra il 1981-1985, escludeva da benefici e premi per un periodo indefinito, comunque mai regolamentato; colpiva "nel mucchio" cioè chiunque per il suo comportamento fuori e dentro, ribelle e/o militante, venisse trasferito nelle carceri punitive di allora, le carceri speciali. Venne abrogato in seguito alla coscienza raggiunta dallo stato negli anni 70'-80' di aperta lotta di classe nella società, comprendente, allora più di oggi, anche il carcere. Lo stato era arrivato alla conclusione che una politica accorta, articolata su benefici e premialità, finalizzata, alla "individualizzazione della pena", poteva dare un contributo maggiormente efficace alla disgregazione della coscienza di classe, comunque ribelle, delle persone condannate a anni di carcere.

L'art. 41bis (erede immediato dell'art. 90 ed entrato in vigore nell'ottobre 1986), per contro, mette al centro la "personalità", il comportamento individuale, il rapporto con la supposta associazione di appartenenza verificato da istanze quali le direzioni della carceri, i magistrati di sorveglianza, i capi delle guardie, i pubblici ministeri, i tribunali, gli organi speciali della polizia e dei carabinieri, i preti... di avviare, convalidarne o interromperne l'applicazione. Nel primo comma esso incorpora, con qualche parola diversa, l'intero articolo 90, vale a dire:

Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

Le sezioni rette con il 41bis sono 12 e tengono chiuse circa 700 persone (inizio 2013); sono dislocate nelle carceri di: Roma Rebibbia, Viterbo, Ascoli, L'Aquila, Terni, Spoleto, Parma, Reggio Emilia, Opera (Milano), Novara, Cuneo e Tolmezzo (Udine).

PRIME STESURE DEL 41BIS

Con il decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, chiamato con il nome rispettivamente dei ministri dell'interno e della giustizia di allora, "Scotti-Martelli", venne aggiunto al 41bis un ulteriore comma sottoposto negli anni successivi a continui ritocchi – indice della premura riservata dallo stato alle carceri. Ed inoltre fu deciso che le misure stabilite dovessero essere applicate per una durata non superiore a 10 anni. Lo scopo immediato allora, successivamente alla "strage di Capaci" (luglio 1992), era "rafforzare la lotta alla mafia". In quel comma è stato fissato:

La sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4 bis O.P., ovvero in primo luogo per i reati di associazione mafiosa, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ma anche per i reati commessi con finalità di terrorismo, per il reato di omicidio, di rapina ed estorsione aggravata e per traffico di ingenti quantità di stupefacenti. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministero dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

E' fissato inoltre che i colloqui con familiari e avvocati devono avvenire ma separati da un vetro:

La sospensione delle regole di trattamento... può comportare:
[...] la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto [...] la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno...

l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi

competenza in materia di giustizia;
la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10.

Altra gravissima invenzione per rendere onnipotente l'azione dello stato è il "processo" in videoconferenza o "a distanza":

"...poi c'è il sistema dei processi in video conferenza, sono un imputato virtuale, poiché fanno i processi senza potersi difendere, parlano del giusto processo e invece fanno i processi con due pubblici ministeri ma senza presidente (di tribunale o di corte d'assise o d'appello) perché fanno e dicono quello che vogliono..." (da una lettera di G.B., Carcere di Novara: 17 giugno 2001)

"...Mi chiedi dell'abbandono da parte nostra del 'processo', ma sarebbe meglio dire del collegamento in video, perché come è noto, in aula non ci siamo proprio. Di fatto, come puoi immaginare, l'estromissione fisica dall'aula possibile con il 41bis, nel nostro caso di militanti prigionieri, favorisce l'emarginazione della contraddizione rivoluzionaria, che, in un momento quale quello processuale, in cui lo stato riafferma il suo potere 'vulnerato' da parte dei militanti è importante rivendicare la propria identità rivoluzionaria e le ragioni storiche, politiche e sociali della prassi rivoluzionaria della propria organizzazione...Naturalmente su un piano pratico non si è nella stessa condizione di poter intervenire all'occasione ritenuta necessaria, come in aula, questo per ragioni tecniche e per come viene gestita la strumentazione tecnica, in quanto l'uso del microfono sottostà alla pressione di un pulsante gestito non autonomamente [dal prigioniero, ndc] come in aula, ma dal facente funzione cancelliere..." (da una lettera della compagna Nadia (Lioce) delle BR-Partito comunista combattente spedita dal carcere di L'Aquila il 3 dicembre 2006)

LA LEGGE SUL PROCESSO IN VIDEOCONFERENZA

E'la nr. 11 entrata in vigore il 7 gennaio 1998, dodici anni dopo l'istituzione del 41bis. Ha per titolo: "Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modificata della competenza dei reclami in tema di articolo 41bis dell' o.p.". Stabilisce che:

- 1- [...] la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:
 - a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza e ordine pubblico [...]
 - b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazio-

ne a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento.

c) qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata disposta l' applicazione delle misure di cui all' articolo 41bis [...]

3- quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivo un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto [...]

In conclusione, chi è sottoposto al 41bis segue, se vuole, il processo da una saletta attrezzata per il collegamento con il tribunale o la corte che sia, ricavata nel carcere in cui si trova; al suo fianco ci sarà l'avvocato e davanti l'ufficiale giudiziario e ovviamente le guardie. Anche in caso di più "imputati" ognuno rimane nel carcere nel quale si trova, è vietato ogni incontro fra coimputati, quindi, fra le altre, non è possibile nessuna "difesa" né individuale né collettiva, nessun "controprocesso". Pratiche queste attuate nei processi alle organizzazioni combattenti, a prigionieri ribelli, negli anni '70 e '80. In quegli anni le aule di giustizia anche in Italia erano diventate tribune della rivoluzione proletaria.

Nel processo in videoconferenza non è possibile nessuna critica da parte di chi è accusato dallo stato, nessun attacco per difendersi, per ribaltare l'agire del tribunale, della corte e della procura che sia, poiché tutti loro possono spegnere quando e come vogliono, dichiarando il rituale "non attinente", il video sul quale compare il compagno o la compagna che intendano processare gli accusatori o comunque rivendicare la loro appartenenza alla lotta della classe proletaria.

L'"imputata/o" qui non può avere alcuna influenza sul processo, non può ribattere, farsi valere. Con una "pressione del pulsante del microfono" può essere cancellato. Non c'è processo, così come non c'è partita se una squadra non viene portata in campo, da cui ne consegue che l'esito della partita è deciso con la soppressione dell'avversario, già condannato come nemico. Lo stato ha fatto insomma tesoro dell'esperienza accumulata nei tanti processi di rottura degli anni '70-'80.

Il processo di rottura – nelle sue forme storiche concrete possibili – è dunque da reinventare. Di questo si incarica la vita concreta, come avviene, per es., nei processi al movimento No Tav.

STABILIZZAZIONE DEL 41BIS

Con l'approssimarsi del 31 dicembre 2002, data in cui scadeva la validità legale del 41bis, furono presentati in parlamento diversi e distinti disegni di legge. Passeranno quelli proposti dall'"opposizione" (on. Fassino e altri, Atto Camera 2781, e sen. Angius e altri, Atto Senato 1440), in cui è affermata la stabilizzazione–continuità del 41bis. L'intervento della "Commissione Parlamentare Antimafia", che svolse un ruolo decisivo nella svolta, è eloquente:

La scelta della definitiva stabilizzazione nell'ordinamento penitenziario e oltre dell'istituto di cui all'articolo 41bis, è stata affermata per la prima volta in sede parlamentare da questa Commissione. All'esito di un dibattito impegnato e approfondito, la Commissione, in data 18 luglio 2002, ha, infatti, approvato all'unanimità un documento di indirizzo che

ha positivamente orientato il Parlamento nella definizione della riforma del regime detentivo differenziato. Questi i principi essenziali stabiliti dalla Commissione parlamentare antimafia nel documento: stabilizzazione della previsione dell'istituto del regime di massima sicurezza nell'ordinamento giuridico, così da evitare l'anomalia della temporaneità della disposizione, certo non funzionale alla sua efficacia intimidatoria.

Il lavoro nelle carceri è un premio, il 41bis esclude ogni premio...

Nella riscrizione dell'art. 41bis conclusa solo nel 2008 vengono decise restrizioni riguardanti il lavoro, l'accesso alla premialità.

"Situazioni di emergenza.

In casi eccezionali di rivolta o di altre situazioni di emergenza, il ministro di Grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

La spiegazione della finalità del 41bis non poteva essere più chiara".

Il citato articolo 416bis "Associazione di tipo mafioso" è il corrispettivo, nell'"Associazione per delinquere" del 270bis nell'"Associazione sovversiva".

AGGRAVAMENTI SUCCESSIVI

Da una dichiarazione di Angelino Alfano (avvocato di Agrigento), allora ministro della Giustizia, alla commemorazione della "strage di Capaci" nel luglio 2008:

"Ho fatto diramare dai miei uffici una circolare molto restrittiva sul 41-bis. Una stretta che impedirà qualsiasi comunicazione fra i boss arrestati", dove "boss" significa tutti i prigionieri chiusi nelle sezioni del 41bis e anche oltre. Il ministro esortava in questo modo i direttori a disporre lo spostamento dei prigionieri sottoposti al regime del 41 bis in celle lontane tra loro, dove non sia possibile neanche comunicare parlando ad alta voce. I direttori delle carceri venivano inoltre autorizzati ad applicare sanzioni disciplinari, cioè "10 giorni di isolamento, ai detenuti sorpresi a passarsi informazioni".

Ecco l'avvocato elevato a ministro delle galere trasformare in reato la forma minima della socialità, lo scambio di parole, saluti, scherzi, opinioni, in una parola l'umanizzazione anche attraverso le sbarre, e chissà quali altri ostacoli, di una finestra di un carcere viene punito con la proroga del "provvedimento" che lo ha gettato lì.

Nella sezione 41bis di Opera (Milano), aperta all'inizio del 2008, la direttiva del ministero ha trovato immediata applicazione, anche imponendo ai prigionieri percorsi obbligati segnati a terra; in altre carceri i direttori si sono limitati ad accompagnare il decreto del ministro con un ordine del giorno tipo "la direzione si affida al buon senso dei detenuti".

"MODIFICHE APPORTATE AL 41BIS" NEL D.P.R. DEL 2009

La legge del 15 luglio 2009 n° 94 – la stessa che ha introdotto il "reato di clandestinità" e ripristinato l'"oltraggio", introduce ulteriori aggravamenti. Essa recita che il provvedimento di assegnazione al circuito del 41bis

è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione Nazionale Antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa.

I reclami e i ricorsi contro i "provvedimenti di assegnazione", avvocati o anche direttamente prigionieri/i sotto 41bis ora li potranno inoltrare ad un solo tribunale di sorveglianza, quello di Roma, non più ai tribunali di sorveglianza competenti nei diversi luoghi in cui si trovano le sezioni del 41bis. Con questa centralizzazione la proroga dei "provvedimenti" piuttosto che la loro revoca assume, per lo stato che li ordina, certamente maggiore certezza.

Nel presentare questa legge alla stampa il ministro Alfano arriva ad affermare: "Le nuove norme del 41bis... sono fortissime, ed è stato fatto il massimo che è proprio al limite della costituzione", detto da lui!

Nella stessa occasione fa vanto di aver sottoscritto il più alto numero di "provvedimenti" per sottoporre delle persone al 41bis; di aver portato a 645, mai raggiunto prima, il numero delle persone chiuse nelle sezioni in cui impera quel trattamento.

Nello stesso decreto viene confermato il GOM e prospettata la costruzione sulle isole di carceri rette con il 41bis:

I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria.

Una "preferenza" già adottata nel 1977 dal gen. Dalla Chiesa con il carcere speciale sull'isola dell'Asinara, ed ora rinverdiretta come spiega questa lettera del compagno Bruno scritta dal carcere di Siano (Catanzaro) il 28 dicembre 2012:

"Cari compagni, in Sardegna, mentre si chiudono fabbriche si aprono nuove carceri, così da proporre la trasformazione in una grande Cayenna. In particolare, nel nuovo carcere di Sassari è stata realizzata una sezione di 9.000 mq per il 41bis. Questa è seminterrata, con muri antibomba (!) e senza finestre (da "La Nuova Sardegna"). Già nelle altre sezioni a regime 41bis le finestre sono state ridotte a spiragli, giusto per un minimo di aerazione. Così hanno pensato di toglierle del tutto.

Se qualcuno poteva pensare che l'orizzonte politico di questo regime si rifacesse ai tempi dell'800 si sbagliava: pare di poter dire che questi sia il '700 con i suoi regimi assolutistici. Quindi cosa meglio di un supplizio quotidiano per incutere timore al popolino? nella forma istituzionalizzata del "41bis". Basta vedere il trattamento riservato a Provenzano, qualcosa di bestiale ed oltre l'inimmaginabile. Se poi qualcuno pensa che tutto questo riguardi solo chi ha la sventura di finire in questi luoghi, sicuramente ha la vista corta".

CONSIDERAZIONI SULLA LEGGE 94 DEL 2009

Essa rafforza la sostanza del carcere, immiserendo la quotidianità della prigionia. In breve, si è di fronte all'ennesima puntualizzazione–conferma da parte dello stato dell'isolamento, della tortura per strappare la "collaborazione", per colpire chi non abbassa la testa, per avere a disposizione l'apparato carcere funzionale allo sfruttamento, al saccheggio umano sociale e del territorio.

Per esempio, le celle devono essere assolutamente individuali; i "colloqui" con familiari e avvocati, comunque videoregistrati, rimangono separati da un vetro, dalla nuova legge sono stati ridotti da due al mese a uno soltanto e di un'ora appena. La telefonata mensile di 10 minuti con i familiari resta sostitutiva del colloquio; il familiare non può riceverla a casa ma solo nelle caserme o nelle carceri, cosicché anche questa forma di comunicazione nei fatti è soppressa; anche il tempo dell'aria la legge in parola lo riduce da quattro ad appena due ore al giorno, in talune situazioni, come a Cuneo, anche ad una sola. Nei passeggi ricoperti e blindati non possono incontrarsi ora più di quattro prigionieri invece di cinque come fino a quel momento; la censura, meglio chiamarla per quello che è realmente: negazione di ogni rapporto diretto con l'esterno, soprattutto non-istituzionale, domina incontrastata. Per consolidare nei fatti la negazione della corrispondenza, al di fuori di quella con i familiari stretti, viene sancito che: chiunque consentirà a un detenuto sottoposto al regime del 41bis di "comunicare con altri" (quindi

anche soltanto far arrivare una lettera di chi sottoposto al 41bis a un giornale) sarà punito con la reclusione da uno a quattro anni e, se avvocato, da due a cinque anni; l'attacco minuzioso, fanatico, il tentativo praticato di assassinio della capacità sociale di chi finisce in galera, la dice lunga sul terrore patito dallo stato nei confronti di ogni resistenza, lotta, soprattutto se collettiva e collegata all'esterno.

Altre limitazioni:

Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.

Inoltre, viene limitata la quantità–possibilità di tenere cose nelle celle tenere nelle celle come libri, vestiti, saponi, oggetti affettivi, cibo – negazione di cucinarlo, assieme alla riduzione assassina, come dimostrano le troppe morti di prigionieri in ogni tipo di carcere, anche dell'igiene, della sanità.

Questa la realtà in cui viene pianificata la crescente criminalizzazione, l'immiserimento della quotidianità in tutte le galere e che allo stesso tempo copre, suscita e legalizza, con l'omertà più squallida, l'arroganza delle guardie che si esprime nell'uso sempre più costante e diffuso dei pestaggi, delle umiliazioni, del "suicidio", come quello di Pietro Mollo accaduto proprio nel carcere di L'Aquila nel dicembre 2010.

Lo stato che si dà queste carceri è lo stesso che ha scatenato e mantiene la pressione contro le popolazioni di L'Aquila, Terzigno, Val di Susa; contro chi nei luoghi di lavoro cerca di impedire lo sprofondamento nello schiavismo, come è accaduto nei giorni scorsi davanti ai cancelli dell'azienda logistica Kuhene Nagel di Brignano (Bergamo); contro chi nei quartieri, per non divenire vittima dei tagli ai già miseri salari come della disoccupazione, occupa le case e le difende dagli sgomberi; contro studenti e insegnanti che lottano da anni per impedire alla scuola e alle università di divenire giganteschi quanto superficiali mercifici; contro le rivolte delle persone immigrate rese prigioniere nei CIE; contro chi le sostiene, chi non accetta la militarizzazione dei quartieri, al pari dell'attacco agli spazi dell'autodeterminazione in generale... Solo negli ultimi mesi in diverse città (Bologna, Ravenna, Torino, Genova Firenze e Milano) sono state compiute retate, perquisizioni, con decine di arresti, sequestro–chiusura di sedi, luoghi di incontro, di materiale... in gran parte inchieste il cui punto di partenza è la "prevenzione", cioè l'affibbiamento del "reato" sanzionato dagli art. 270 ecc., devastazione e saccheggio...

"La complessità dell'intervento poliziesco preventivo o meno che sia, lo stato la conduce con il sostegno dell'intimidazione di cui solo il carcere è capace. Del carcere, il regime del 41bis è diventato parte costitutiva essenziale le cui 'regole di trattamento' informano di sé l'intero sistema detentivo. La lotta al carcere è già così inseparabile dalla lotta al 41bis; per renderla vincente dobbiamo collegarla alle lotte che scuotono ogni ambito sociale di questa società senza futuro, ma proprio per questo ogni giorno più aggressiva e pericolosa." (Da un intervento all'assemblea per la giornata di lotta a L'Aquila del 18 giugno 2011).

IL COSTANTE TENTATIVO DEL DAP DI LIMITARE L'USO DEI LIBRI IN CARCERE

Nel novembre 2011 la Direzione dell'Amministrazione Penitenziaria, (DAP) ha emanato una circolare che limita le possibilità di accesso all'informazione e alla lettura nelle sezioni a 41bis (circolare DAP 16/11/2011 n. 8845/2011). Formalmente l'eventuale "reclamo" rivolto al magistrato di sorveglianza contro quanto disposto dalla circolare è possibile presentarlo solo su base individuale e su una o più questioni specifiche. Ciò comporta che anche in presenza di "reclami" accolti la circolare non decade ma può venir applicata a chi non ha fatto il "reclamo" o a chi il "reclamo" non è stato accolto, introducendo così ulteriori margini di discrezionalità e differenziazione.

La storia che segue espone gli stralci più significativi dell'ordinanza del giudice di sorveglianza di Spoleto, in cui accoglie il reclamo presentato dal compagno Roberto, sottoposto da oltre 7 anni 41 bis nel carcere di Terni; ed espone anche parti di un appello inviato da un gruppo di avvocati di Roma all'Unione Nazionale delle Camere Penali. E' l'eterna lotta fra chi finisce in carcere e vuole mantenere, consolidare le proprie libertà-capacità di giudizio, di scelta in tutti i campi, di contro allo stato che vuole invece ridurlo burattino.

In Italia questo scontro ha conosciuto nel passato momenti estremamente precisi nel periodo delle carceri speciali (1977-1987) e più recentemente (gennaio 2005) nel tentativo dell'allora ministro della Giustizia Castelli di limitare la ricezione di libri, non solo per chi viene gettato nelle sezioni ad Elevato Indice di Vigilanza (EIV), e comunque la presenza di libri e riviste nelle celle. L'immediata risposta attraverso la campagna di solidarietà e sensibilizzazione "Un libro per Castelli" e una partecipata manifestazione sotto il carcere di Biella riuscì allora a far rientrare l'ennesimo tentativo di isolamento.

Anche nel 2011 all'origine c'era una "circolare ministeriale" contro il loro eterno nemico, "il libro", essenza della memoria, della riflessione, del libero e aperto rapporto tra individui. L'attacco al libro è esclusivamente diretto a costruire isolamento, rapporto individualizzato, scopi prioritari del carcere.

Al DAP (in particolare all'ufficio del "trattamento" da riservare a chi finisce dentro) conoscono fin troppo bene la funzione del libro, come si dice, ci passano le notti per trovare il modo di spezzarla. In questi ultimi anni, p. es., hanno lasciato prendere il largo alla distribuzione - gratuita - della "terapia" (sonniferi e peggio). E' un rito angosciante: il passaggio puntuale del carrello infermieristico, organizzato e costoso, atteso, qua e là invocato, che distribuisce sedativi; in carcere, il sedativo è sì gratuito ma viene dato solo a chi è passato dalla visita medica e sotto l'obbligo di trangugiarlo davanti a infermiere e guardia. Ennesima sottomissione. Altra conseguenza dell'assunzione della "terapia" è che larga parte di chi è dentro, soprattutto giovani, dorme i 2/3 della giornata - l'altro terzo lo passa davanti al sonnifero televisivo, recandosi raramente all'aria, riducendo così spaventosamente le possibilità e capacità relazionali.

Ecco il prodotto del DAP, dello stato: larve, vegetali. Non è una tendenza, è la realtà di oggi rafforzata da un'ulteriore scelta dei carcerieri. Nelle carceri di questo paese, ormai abitate per oltre una grande metà da prigionieri di origine estera, non sono acquistabili riviste estere come non sono accessibili agganci a reti estere satellitari. Niente, solo: La Stampa, Il Corriere della sera, Il Giornale, La Repubblica, Rai, La7, Mediaset, qua e là Sky, basta. Di conseguenza, le "limitazioni all'informazione", alla cultura vengono ogni giorno e notte imposte a oltre la metà della "popolazione" carceraria.

SUL RICORSO DI ROBERTO NELLA SEZIONE 41BIS DI TERNI

Nel novembre 2011 la Direzione dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) ha emanato una circolare che limita le possibilità di accesso all'informazione e alla lettura nelle sezioni a 41bis (circolare DAP 16/11/2011 n. 8845/2011).

Formalmente l'eventuale "reclamo" rivolto al magistrato di sorveglianza contro quanto disposto dalla circolare, può essere presentato solo su base individuale, su una o più questioni specifiche. Ciò comporta che anche in presenza di "reclami" accolti la circolare non decade ma può venir applicata a chi non ha fatto il "reclamo" o a coloro il cui "reclamo" non è stato accolto, introducendo così ulteriori margini di discrezionalità e differenziazione.

La storia che segue espone gli stralci più significativi dell'ordinanza del giudice di sorveglianza di Spoleto, in cui accoglie il reclamo presentato dal compagno Roberto, sottoposto da oltre sette anni al regime di 41 bis nel carcere di Terni; espone anche parti di un appello inviato da un gruppo di avvocati di Roma all'Unione Nazionale delle Camere Penali. E' l'eterna lotta fra chi finisce in carcere e vuole mantenere, consolidare le proprie libertà-capacità di giudizio e di scelta in tutti i campi, contro lo stato che vuole ridurlo invece a burattino.

In Italia nel passato questo scontro ha conosciuto momenti estremamente significativi nel periodo delle carceri speciali (1977-1987) e più recentemente (gennaio 2005) col tentativo dell'allora ministro della giustizia Castelli di limitare la ricezione a massimo tre libri (non solo per chi veniva gettato nelle sezioni ad Elevato Indice di Vigilanza, l'EIV oggi AS2) nelle celle.

L'immediata risposta che si sviluppò attraverso la campagna di solidarietà e sensibilizzazione denominata "Un libro in più di Castelli" e una partecipata manifestazione sotto il carcere di Biella, riuscì allora a far rientrare l'ennesimo tentativo di isolamento.

Anche nel 2011 all'origine c'era una "circolare ministeriale" contro il loro eterno nemico, "il libro", essenza della memoria, della riflessione, del libero e aperto rapporto tra individui. L'attacco al libro è esclusivamente diretto a costruire isolamento e rapporto individualizzato, scopi prioritari del carcere. Il DAP conosce fin troppo bene la funzione del libro, come si dice, ci passano le notti per trovare il modo di spezzarla.

In questi ultimi anni, ad esempio, hanno lasciato prendere il largo alla distribuzione - gratuita - della "terapia" (sonniferi e peggio). E' un rito angosciante: il passaggio puntuale del carrello infermieristico, organizzato e costoso, atteso, qua e là invocato, che distribuisce sedativi; in carcere, il sedativo è sì gratuito ma viene dato solo a chi è passato dalla visita medica e sotto l'obbligo di tranguagliarlo davanti a infermiere e guardia. Ennesima sottomissione. Altra conseguenza dell'assunzione della "terapia" è che larga parte di chi è dentro, soprattutto giovani, dorme i due terzi della giornata - l'altro terzo lo passa davanti al sonnifero televisivo, recandosi raramente all'aria, riducendo così spaventosamente le possibilità e capacità relazionali.

Ecco il prodotto del DAP, dello stato: larve, vegetali. Non è una tendenza, è la realtà di oggi rafforzata da un'ulteriore scelta dei carcerieri.

Nelle carceri di questo Paese, ormai abitate per quasi la metà da prigionieri di origine estera, non sono acquistabili riviste in lingua diversa dall'italiano, come non sono accessibili agganci a reti estere satellitari. Niente, solo: La Stampa, Il Corriere della sera, Il Giornale, La Repubblica, Rai, La7, Mediaset, qua e là Sky, basta. Di conseguenza, le "limitazioni all'informazione" e alla cultura vengono giorno e notte imposte alla "popolazione" carceraria.

Cos'è accaduto?

Alla fine del dicembre 2011 il compagno invia un reclamo all'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, competente nel carcere di Terni. La risposta del magistrato di sorveglianza (Fabio Gianfilippo) arriva un mese dopo, il 31 gennaio 2012. Nella sua "ordinanza" il giudice "osserva" che: "il reclamante si duole dei divieti impostigli dall'istituto penitenziario in ottemperanza alla circolare del DAP (del 16 novembre 2011) di cui non conosce gli estremi [...] in particolare si duole delle limitazioni impostigli nella ricezione di libri e stampa dall'estero, nonché del divieto di passaggio di tali libri tra componenti del medesimo gruppo di socialità ed ancora dei limiti al numero di testi che si possono tenere [in cella...] chiede che siano rimossi tutti i divieti imposti".

L'"ordinanza" passa poi in rassegna le "restrizioni" su acquisto, possesso e scambio di libri, stampa e corrispondenza, riportando per intera la considerazione del DAP sulla circolare emanata, secondo cui le "disposizioni (riportate nella circolare) non incidono sulle possibilità offerte ai detenuti dall'O.P, poiché vengono cambiate le modalità di acquisto ma rimane garantito il diritto all'informazione".

Il giudice, invece, dichiara che quelle disposizioni comportano "innanzitutto una incisione del diritto costituzionale alla libertà di corrispondenza", materia regolata dall'art. 18-ter dell'O.P. anche a seguito di alcune condanne della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In quell'articolo, precisa il giudice "si esplicita come tanto le limitazioni quanto le sottoposizioni a visto di controllo, possono avvenire con decreto motivato emesso dall'autorità competente in presenza di richiesta da parte della direzione dell'istituto penitenziario o del Pubblico Ministero precedente, per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, per periodi non superiori a mesi sei non prorogabili".

Il giudice nella sua ordinanza affronta inoltre il punto della censura, della circolazione degli scritti in carcere, affermando che sulla materia esistono inoltre molteplici sentenze della Cassazione sempre rimandanti all'art. 18-ter dell'O.P. il quale fissa che ogni scritto spedito o ricevuto da chi è sottoposto a censura, dopo essere stato censurato deve essere consegnato a chi destinato, salvo intervento contrario dell'autorità giudiziaria.

Questo è anche il caso di Roberto la cui corrispondenza ecc. è "sottoposta a visto di controllo" però non dall'"autorità giudiziaria" ecc., in quanto già definitivo, ma perché assegnato al "trattamento" del 41bis. In ogni caso, ribadisce il giudice, anche per chi è sottoposto al 41bis vale quanto è regolamento in ogni circuito carcerario e cioè che "il trattenimento di libri – provenienti dall'esterno – è consentito solo se i libri nascondono al loro interno qualcosa o contengono scritti pericolosi per la sicurezza". Tuttavia "trattenimento" o "sequestro" di libri e lettere "possono essere emessi esclusivamente dall'autorità giudiziaria" (sent. cass. 16926/2010).

Il giudice di sorveglianza conclude che "non può quindi essere imposta mediante circolare ministeriale nessuna limitazione alla ricezione della stampa e alla sua trasmissione all'esterno, deve dunque disapplicarsi la circolare ministeriale in tutte le parti in cui impone alla C.C. di Terni di limitare, mediante divieto, il diritto del detenuto di ricorrere tramite corrispondenza a qualsiasi stampato".

Inoltre, dichiara "illegittima" la circolare DAP anche quando insiste nel far "obbligo" a chi sottoposto al 41bis "di contrarre gli abbonamenti alle riviste mediante l'istituto penitenziario, perché non precisa quali rischi comporta per l'ordine e la sicurezza, e quali vantaggi di prevenzione, derivino da tale limitazione".

Prosegue, esortando la direzione del carcere ad astenersi da "imposizioni restrittive" sul

numero dei libri da tenere in cella così da "non ledere i diritti soggettivi allo studio, alla piena informazione". "Dovrà – scrive il giudice – inoltre conservarsi comunque la facoltà di detenere [in cella] un congruo numero di testi di mera lettura anche su ossequio ad un principio generale, evincibile dall'o.p. tutto, di favor per la lettura".

La direzione di Terni, dichiara il giudice, vietando lo scambio di riviste interno al "medesimo gruppo di socialità" va oltre la circolare del DAP, che "ribadiva il comprensibile [proprio così] divieto di passaggio tra detenuti appartenenti a gruppi diversi". Anche su questo aspetto il giudice accoglie il reclamo.

Sono parole espresse con un'ipocrisia ecclesiale, in quanto sotto il 41bis "gruppo medesimo di socialità" si forma esclusivamente all'ora dell'aria, dove si incontrano al massimo 4 prigionieri/e. Solo in quel momento e solo entro quel gruppo, i carcerieri, giudici di sorveglianza compresi, consentono il passaggio di libri, riviste, lettere e poco meno.

L'iniziativa dell'avvocato

La circolare del DAP diventa pubblica innanzitutto dopo un appello lanciato il 14 febbraio 2012, dall'avv. Caterina Calia, rivolto all'Unione Nazionale delle Camere Penali, al ministro della Giustizia, a Rita Bernardini deputata del Partito Radicale.

Scrivendo l'avvocata che il 23 novembre 2011 la direzione del carcere di Parma informava i prigionieri della sez. 41bis che da quel giorno in seguito ad una "circolare" del DAP venivano introdotte nuove regole riguardo a libri e stampe. Ai prigionieri la direzione non consegna la "circolare" ma gliela presenta con un suo "ordine di servizio". Ecco:

"In ossequio a disposizioni ministeriali [...] si comunica [...] che qualsiasi tipo di stampa autorizzata (quotidiani, riviste, libri) deve essere acquistata esclusivamente nell'ambito dell'istituto penitenziario, tramite l'impresa di mantenimento. Parimenti, eventuali abbonamenti a giornali e riviste autorizzate dovranno essere sottoscritte dalla Direzione per la successiva distribuzione ai detenuti che ne abbiano fatto richiesta. Per gli abbonamenti in vigore si attenderà la scadenza. E' [...] fatto divieto ricevere dall'esterno, dai familiari anche tramite pacco colloquio o postale, libri, riviste e quotidiani. E' inoltre fatto assoluto divieto di consegnare tale materiale all'esterno".

Nell'esposto l'avv. mette in luce alcuni aspetti che chiariscono le mire annientatrici del DAP delle "nuove disposizioni" in quanto rendono "più difficile reperire materiale proveniente da piccole case editrici, specializzate in particolari materie o determinati argomenti. L'attribuzione alla Direzione del carcere del potere di sottoscrivere gli abbonamenti a giornali e riviste autorizzate rappresenta una nuova forma di censura, oltre a quella già esistente".

Definisce "gravoso l'obbligo di non poter consegnare all'esterno i libri o i periodici [che] nonostante siano stati acquistati con i soldi del detenuto, diventeranno proprietà del carcere; non lo seguiranno nei suoi trasferimenti né potranno essere riconsegnati ai familiari e né rimarranno a sua disposizione all'interno della cella". In tal modo, sottolinea l'avv. vengono colpite "prerogative intangibili [quali] il pensiero e la sua estrinsecazione naturale attraverso la scrittura, la lettura e la comunicazione".

Infine conclude con un'esortazione politica: "si chiede che l'Unione delle Camere Penali voglia intervenire su questa vicenda che riguarda tutti i detenuti in regime di 41-bis".

Non solo loro – aggiungiamo noi – ma, in un modo o nell'altro, tutti coloro che si trovano o verranno portati in carcere; e non solo rispetto a libri e stampa ma anche per quanto riguarda controlli, perquisizioni, disposizione di videocamere all'interno delle sezioni, limitazioni delle cose possibili da tenere in cella...

PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BIBLIOTECA VIRTUALE GRATUITA PER I/LE DETENUTI/E

E' ormai da qualche anno che portiamo avanti un'attività di raccolta e spedizione di libri, riviste e opuscoli all'interno delle carceri.

Questo lavoro è nato nel 2005 a seguito della campagna "un libro in più di Castelli" quando l'allora ministro di giustizia Castelli provò a limitare il numero di libri che potevano essere tenuti in cella nel carcere di Biella. Si sviluppò allora un'attività di sensibilizzazione e di contrasto al provvedimento che interessò svariate città d'Italia, basata sulla raccolta e la spedizione di libri nel carcere piemontese. Il provvedimento di limitazione dei libri venne poi ritirato.

Alla campagna aderirono anche alcune case editrici che misero a disposizione numerosi titoli e che negli anni a seguire, insieme ad altri materiali, hanno costituito un fondo di documentazione che abbiamo reso disponibile in carcere mediante un catalogo periodicamente inviato ai detenuti con cui eravamo in contatto o a chi ne faceva richiesta.

Ad oggi questa attività continua e crediamo possa essere ulteriormente migliorata se allargata ad altre realtà che vogliano condividere questo lavoro. Anzitutto si tratta di rendere disponibili dei titoli ed un recapito postale, affinché possano essere inseriti nel catalogo.

Oltre ad una maggiore disponibilità e varietà di testi, l'allargamento di questo lavoro permette di distribuire le richieste in modo che non gravino su di una sola realtà dati i limiti di spazio ove raccogliere i testi ed economici per sostenere le spedizioni.

Riteniamo importante svolgere, sviluppare e consolidare questa attività perché lo studio e la lettura sono strumenti fondamentali di crescita, di autonomia e di coscienza politica.

In carcere il tempo a disposizione per leggere non manca. Inoltre la scarsità in quantità e qualità di testi nelle biblioteche penitenziarie, le difficoltà ad accedervi ove queste sono presenti, la mancanza di testi in lingue diverse dall'italiano e in molti casi anche le difficoltà economiche ostacolano la lettura che specialmente in carcere, e tanto più nelle sezioni speciali e di isolamento, rappresentano un essenziale strumento di "evasione" e dunque di sopravvivenza psicologica.

Una conferma di tale valenza la troviamo nell'instancabile volontà statale (del ministero e della direzione carceraria) di restringere l'accesso alla lettura e all'informazione che, come nel 2005 nel carcere di Biella, si ripresenta oggi attraverso una disposizione che inserisce ulteriori e drastiche limitazioni alla possibilità di leggere e informarsi per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario (circolare DAP 16/11/2011 n. 8845/2011).

Una volontà che, in assenza di iniziative di contrasto, sarà destinata ad estendersi progressivamente ai circuiti di Alta Sicurezza per poi diventare un ulteriore strumento arbitrario nelle mani della direzione penitenziaria per "rieducare" il detenuto con il "premio" della lettura piuttosto che con la "punizione" espressa nel suo divieto. Già oggi esiste una forte discrezionalità in tal senso per cui a seconda del

carcere o della sezione detentiva esistono differenze nell'applicazione del regolamento per cui, ad esempio, i libri vengono pesati insieme al cibo e al vestiario oppure l'invio di un libro può essere considerato come un "pacco" diminuendo rispettivamente la quantità di cibo o vestiti che possono essere portati mensilmente o il numero dei pacchi che è possibile inviare mensilmente.

L'attività proposta vuole anche essere un'occasione per costruire relazioni ed estendere concretamente la solidarietà e il sostegno a chi è detenuto/a a seguito di lotte contro la devastazione ambientale, contro lo sfruttamento e i licenziamenti, contro il razzismo e le spinte reazionarie e neofasciste, lotte rivendicative e di emancipazione sociale e a tutti/e coloro che fanno della galera un terreno di lotta.

Per aderire alla proposta scrivete all'indirizzo e-mail sottostante indicando i titoli dei libri messi a disposizione (completi di autore, casa editrice e numero di copie), un recapito postale al quale potranno fare riferimento le richieste, un indirizzo e-mail per mantenere i contatti.

Nell'auspicio che tale proposta possa avere un'ampia circolazione invitiamo tutti/e coloro che l'hanno ricevuta di inviarla a chi reputano possa interessare.

OLGa

Milano, settembre 2012

olga2005@autistici.org – www.autprol.org/olga